COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N. 19-65

del 15 dicembre 1965

relativa ai conteggi definitivi della perequazione del rottame importato ed assimilato

L'ALTA AUTORITÀ,

Viste le decisioni nn. 22-54 del 26 marzo 1954, 14-55 del 26 marzo 1955, 2-57 del 26 gennaio 1957 e 16-58 del 24 luglio 1958, relative alla istituzione di meccanismi finanziari suscettibili di assicurare l'approvvigionamento regolare di rottame nel mercato comune, modificate o completate con le decisioni nn. 2-55 del 26 gennaio 1955, 24-55 del 14 giugno 1955, 26-55 del 20 luglio 1955, 3-56 del 15 febbraio 1956, 10-56 del 7 marzo 1956, 24-56 del 22 giugno 1956, 31-56 del 10 ottobre 1956, 13-58 e 14-58 del 24 luglio 1958, 18-58 del 15 ottobre 1958, (*Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio* n. 4, 30 marzo 1954, n. 3, 31 gennaio, n. 8, 30 marzo, n. 14, 14 giugno, n. 18, 26 luglio 1955, n. 4, 22 febbraio, n. 7, 15 marzo, n. 15, 27 giugno, n. 23, 18 ottobre 1956 e n. 4, 28 gennaio 1957 ; *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 10, 30 luglio e n. 20, 19 ottobre 1958) ;

Viste la decisione n. 7-63 del 3 aprile 1963 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 54, 6 aprile 1963) relativa ai conteggi della perequazione del rottame importato ed assimilato, nonché le decisioni in essa richiamate ;

Considerato che :

I. *Determinazione dei conteggi definitivi*

— in applicazione della decisione n. 7-63, l'Alta Autorità ha proceduto a chiudere provvisoriamente i conti al 31 maggio 1963 e a trasmettere a tutte le imprese soggette ai meccanismi di perequazione i relativi computi ; risultano ultimati i lavori di rettifica intrapresi successivamente a seguito :

— della revisione delle decisioni adottate dalla Cassa di perequazione del rottame importato prima della decisione n. 13-58 che revocava le competenze inizialmente attribuite a detta Cassa ;

— dell'elaborazione dei risultati delle operazioni di controllo dell'imponibile dei contributi ;

è pertanto possibile fissare tassi definitivi ed accertare la posizione creditrice o debitrice di ciascuna impresa, mentre i pochi problemi tuttora controversi saranno successivamente trattati nell'ambito del conto di liquidazione regolamentato ai punti VI lettera i) e VII di cui in appresso ;

II. *Revisione dei prezzi di perequazione*

— dalle operazioni di controllo non ultimate alla chiusura provvisoria del 31 maggio 1963, è emerso che, per cause peculiari ai porti italiani, non è stato, in generale, possibile effettuare il carico al porto di origine e lo scarico nel porto italiano nei termini fissati, cosicché le spese di carico sono risultate superiori a quelle relative alle navi a destinazione degli altri paesi della Comunità ; il correttivo del prezzo di perequazione per l'Italia mira ad

evitare la presa in perequazione di differenze imputabili alle spese di trasporto ; le spese di carico delle navi fanno parte delle spese di trasporto e vanno incluse nel calcolo del correttivo, il che comporta la revisione dei prezzi di perequazione fissati agli artt. 4, 5 e 6 della decisione n. 18-60 per il rottame importato in Italia via mare per i mesi da febbraio 1956 a ottobre 1957 incluso ;

III. *Modalità per la determinazione dei conteggi*

— l'unificazione dei movimenti di fondi, effettuata al 31 maggio 1963 ai sensi della decisione n. 7-63, comporta l'unificazione a questa data dei saldi dei due conteggi fissati per ciascuna impresa ed il loro riporto su di un conteggio unico ;

— per assicurare la parità di trattamento tra le imprese che al 31 maggio 1963 disponevano ancora di saldi attivi, da un lato a titolo della perequazione e, d'altro lato, a titolo di contributi versati in eccesso, si ritiene opportuno mantenere, a partire da questa data, soltanto due computi per impresa : l'uno in capitale e l'altro in interessi ;

IV. *Contributi per onere d'interessi*

— per applicare correttamente la decisione n. 7-61 relativa agli interessi e, in particolare, il suo art. 4 — ai sensi del quale ogni pagamento parziale dev'essere imputato dapprima agli interessi e per il residuo al capitale — occorre detrarre, alla data del 31 maggio 1963, dai crediti per interessi, riconosciuti ai sensi delle decisioni nn. 21-58 e 7-61, il contributo per oneri di interessi ; di conseguenza si debbono fissare separatamente i tassi degli oneri per interessi calcolati al 31 maggio 1963, per ciascun periodo di conteggio, sulla base dei seguenti elementi definitivi :

1. Onere per interessi sull'importo di perequazione, accordati ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 21-58 e onere per interessi sugli importi del premio ghisa-rottame, accordati ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 7-61 ;

2. Onere per interessi sull'importo dei contributi versati, accordati ai sensi dell'art. 1 della decisione n. 7-61 ;

3. Interessi vari (bancari, sconto di effetti, ecc.) ;

4. Accantonamento per debitori morosi ;

5. Accantonamento per casi controversi ;

7. Quantità totale di rottame imponibile di contributi.

Gli elementi di calcolo di questi tassi, ed i risultati relativi, sono indicati nell'allegato I alla presente decisione ;

— per attribuire correttamente i versamenti parziali, effettuati in relazione ai conteggi del 31 maggio 1963, occorre parimenti aggiornare il computo in interessi di ciascuna impresa ad ogni data di pagamento, prima di procedere ad imputare quest'ultimo ; l'aggiornamento può essere effettuato, calcolando tra la scrittura di ciascuna data sul saldo in capitale dell'impresa, interessi al saggio annuo del 5 %, costituendo il saldo la differenza fra tutti i crediti di perequazione non ancora pagati ed i contributi versati, da un lato, e il contributo definitivo in capitale a carico dell'impresa, dall'altro lato ;

V. *Revoca del tasso complementare*

— l'imposizione del consumo esuberante del rottame di acquisto al tasso complementare, previsto all'art. 3, n. 1 b) delle decisioni nn. 2-57 e 16-58, non deve dar luogo a discriminazioni ; con le sentenze del 21 giugno 1958 nelle cause nn. 8 a 13-57, la Corte ha respinto l'obiezione di discriminazione sollevata dalle ricorrenti ; tale sentenza non comporta tuttavia l'obbligo per l'Alta Autorità di applicare il tasso complementare ; alla chiusura dei conti l'Alta Autorità ha rilevato, in base agli elementi ora a sua conoscenza, che l'applicazione del tasso complementare condurrebbe a risultati pratici di natura discriminatoria ; in particolare ne risulterebbe che solo un limitatissimo numero di imprese verrebbe ad essere gravato da tale imposizione non giustificata, né in funzione del fine perseguito, né in raffronto a numerose altre imprese ; pertanto solo la non applicazione di tale disposizione, alle imprese che ne sarebbero colpite, permette di evitare tale discriminazione ;

VI. *Tasso definitivo dei contributi in capitale*

— per fissare il tasso definitivo dei contributi, per ogni periodo di conteggio dall'aprile 1954 al marzo 1959 incluso, è necessario inserire nel calcolo, a seconda dei casi, per il periodo considerato, i seguenti elementi definitivi :

a) quantità complessiva di rottame importato ed assimilato ammesso a perequazione ;

b) costo ponderato per tonnellata di rottame di cui alla precedente lettera a), ricondotto alla cate-

goria n. 11, determinato ai luoghi fissati dalle decisioni nn. 18-60 e 20-60, oneri fiscali compresi ;

c) media ponderata dei prezzi di perequazione per tonnellata di rottame di cui alla precedente lettera a), stabilita agli stessi luoghi di cui alla precedente lettera b) ai sensi delle stesse decisioni, oneri fiscali compresi ;

d) quantità premiata a titolo della perequazione ghisa-rottame ;

e) tasso medio del premio ghisa-rottame per tonnellata premiata di cui alla lettera d) ;

f) onere per interessi sul prezzo del rottame ammesso a perequazione, accordati ai sensi dell'art. 1 della decisione n. 21-58 ;

g) importo delle spese di gestione e di controllo sostenute in passato ;

h) spese e differenze di cambio sui trasferimenti sostenute in passato ;

i) accantonamento per il conto di liquidazione relativo a :

— spese di gestione che dovranno essere sostenute in futuro ;

— spese e differenze di cambio sui trasferimenti futuri ;

— debitori morosi ;

— casi controversi ;

j) quantità totale di rottame imponibile di contributi ;

Questi elementi, nonché i risultati che ne derivano, sono ripresi ed elencati nell'allegato II alla presente decisione ;

— per ogni singola impresa è necessario stabilire un conteggio completo che tenga conto dei crediti di perequazione, dei crediti per il premio ghisa-rottame, dei versamenti di perequazione e dei pagamenti di contributi già effettuati, dei crediti per interessi ai sensi delle decisioni nn. 21-58 e 7-61, dell'addebito di contributi per onere d'interessi e dei tassi definitivi dei contributi, determinati nella presente decisione ; il saldo del conteggio è riferito al 31 dicembre 1965 ;

VII. *Funzionamento della liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 1966*

— essendo ultimati i controlli e la loro elaborazione, l'imponibile di contributi di cui alle tabelle allegate alla presente decisione viene stabilito definitivamente ; per i pochi casi ancora controversi è stato previsto un accantonamento nel conto di liquidazione ; qualora si rendano necessarie delle rettifiche, si procederà a rivedere la quantità individuale dell'imponibile di contributi dell'impresa interessata e la differenza risultante sarà iscritta al conto di liquidazione senza modifica del tasso dei contributi ;

— la determinazione dei tassi definitivi dei contributi invalida i motivi che giustificarono a suo tempo l'adozione della decisione n. 7-61, relativa al sistema degli interessi ; di conseguenza la durata della validità della decisione precitata deve essere contenuta al 31 dicembre 1965 ; a decorrere dal 1° gennaio 1966, sui saldi creditori e debitori riferiti al 31 dicembre 1965, dovranno essere calcolati interessi al saggio annuo del 5 % ;

— è necessario prevedere che gli interessi accumulati nel corso dell'anno saranno, se del caso, capitalizzati al 31 dicembre di ciascun anno ; come per il periodo anteriore, ogni versamento parziale sarà attribuito dapprima agli interessi accumulati alla data del pagamento e per il residuo al capitale ;

— al fine di salvaguardare — qualora si rendano eccezionalmente necessarie delle rettifiche — la parità di trattamento fra tutte le imprese e di evitare che la posizione di alcune di esse sia influenzata da elementi fortuiti o contingenti, quali la data di composizione della controversia o dell'accertamento dell'errore, gli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 1966 vanno calcolati sul saldo ottenuto dopo rettifica ;

— non appena pagati integralmente i saldi attivi delle imprese, compresi i relativi interessi, gli importi che potranno essere corrisposti sulla base del conto di liquidazione saranno versati, per ciascuno dei periodi di conteggio, alle imprese soggette ai meccanismi di perequazione in proporzione all'imponibile di contributi ; per le imprese debitrici che non abbiano ancora pagato la totalità del debito alla data della ripartizione, il corrispettivo importo verrà detratto alla stessa data dal debito dell'impresa senza dar luogo a versamento ; le distribuzioni da effettuarsi sulla base del conto di liquidazione debbono intendersi al netto di interessi, essendo, nella specie, privo di oggetto un calcolo di interessi, poiché esso sarebbe identico per tutte le imprese e non modificherebbe l'ammontare complessivamente disponibile da accordare a ciascuna di esse ;

— la situazione del conto di liquidazione e gli importi delle ripartizioni accordati debbono formare oggetto di pubblicazioni periodiche sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ;*

DECIDE :

Articolo 1

I prezzi di perequazione, fissati per l'Italia agli artt. 4, 5 e 6 della decisione n. 18-60, sono portati :

			Unità di conto A.M.E.		
— per gli arrivi di febbraio	1956	da	38,85	a	39,08
— per gli arrivi di marzo	1956	da	38,66	a	38,89
— per gli arrivi di aprile	1956	da	38,52	a	38,75
— per gli arrivi di maggio	1956	da	38,89	a	39,12
— per gli arrivi di giugno	1956	da	38,60	a	38,83
— per gli arrivi di luglio	1956	da	40,11	a	40,43
— per gli arrivi di agosto	1956	da	39,96	a	40,28
— per gli arrivi di settembre	1956	da	40,45	a	40,77
— per gli arrivi di ottobre	1956	da	41,59	a	41,91
— per gli arrivi di novembre	1956	da	41,68	a	41,78
— per gli arrivi di dicembre	1956	da	43,83	a	43,93
— per gli arrivi di gennaio	1957	da	45,56	a	45,66
— per gli arrivi di febbraio	1957	da	47,35	a	47,43
— per gli arrivi di marzo	1957	da	46,70	a	46,78
— per gli arrivi di aprile	1957	da	45,79	a	45,87
— per gli arrivi di maggio	1957	da	41,78	a	41,71
— per gli arrivi di giugno	1957	da	40,96	a	40,89
— per gli arrivi di luglio	1957	da	41,47	a	41,40
— per gli arrivi di agosto	1957	da	41,88	a	41,97
— per gli arrivi di settembre	1957	da	41,95	d	42,04
— per gli arrivi di ottobre	1957	da	41,33	a	41,42

per t di rottame ammessa al beneficio della perequazione nel corso dei mesi considerati.

Articolo 2

Il tasso dei contributi per oneri d'interessi, calcolato in base agli elementi definitivi, è fissato come segue :

a) a titolo dell'onere nei periodi :

						Unità di conto A.M.E.
aprile	1954	—	marzo	1955	incluso,	a 1,06746
aprile	1955	—	gennaio	1957	incluso,	a 3,23632
febbraio	1957	—	aprile	1957	incluso,	a 4,08693
maggio	1957	—	luglio	1957	incluso,	a 3,17805
agosto	1957	—	ottobre	1957	incluso,	a 3,62959
novembre	1957	—	gennaio	1958	incluso,	a 2,60122
febbraio	1958	—	aprile	1958	incluso,	a 1,05913
maggio	1958	—	luglio	1958	incluso,	a 1,08438
agosto	1958	—	novembre	1958	incluso,	a 0,85587

per t di rottame imponibile di contributi dei periodi di conteggio corrispondenti :

b) a titolo dell'onere :

		Unità di conto A.M.E.
dicembre 1958,	a	0,13193
gennaio — marzo 1959 incluso,	a	0,03406

per t di rottame imponibile di contributi da maggio a novembre 1958 incluso.

Articolo 3

Le disposizioni di cui alle decisioni nn. 2-57, 14-58, 16-58, 28-59 e 38-59, relative al tasso complementare di contributi sui consumi esuberanti di rottame di acquisto, sono annullate.

Articolo 4

Il tasso dei contributi per onere in capitale, calcolato in base agli elementi definitivi, è fissato come segue :

a) a titolo dell'onere nei periodi :

						Unità di conto A.M.E.
aprile	1954	— marzo	1955	incluso,	a	2,50427
aprile	1955	— gennaio	1957	incluso,	a	8,77130
febbraio	1957	— aprile	1957	incluso,	a	12,88538
maggio	1957	— luglio	1957	incluso,	a	10,40887
agosto	1957	— ottobre	1957	incluso,	a	12,54226
novembre	1957	— gennaio	1958	incluso,	a	9,42670
febbraio	1958	— aprile	1958	incluso,	a	3,98782
maggio	1958	— luglio	1958	incluso,	a	4,31530
agosto	1958	— novembre	1958	incluso,	a	3,33179

per t di rottame imponibile di contributi dei periodi di conteggio corrispondenti :

b) a titolo dell'onere :

		Unità di conto A.M.E.
dicembre 1958,	a	0,47137
gennaio — marzo 1959 incluso,	a	0,12690

per t di rottame imponibile di contributi da maggio a novembre 1958 incluso.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione delle decisioni nn. 21-58 e 7-61, il saldo in capitale di ciascuna impresa, costituito :

— dai propri crediti di perequazione e di premio ghisa-rottame non ancora corrisposti, nonché dai propri versamenti per contributi, da un lato, e

— dai contributi addebitati ai sensi dei precedenti artt. 2 e 4 dall'altro,

matura interessi al saggio annuo del 5 % a decorrere dal 31 maggio 1963 fino alla data del pagamento e non oltre il 31 dicembre 1965.

2. Il periodo di applicazione delle decisioni nn. 21-58 e 7-61, relative agli interessi, viene a cessare alla data del 31 dicembre 1965.

3. a) A decorrere dal 1° gennaio 1966 i saldi creditori o debitori di cui al successivo art. 6 maturano interessi al saggio annuo del 5 % fino al loro pagamento.

b) In caso di rettifica, gli interessi sono calcolati a decorrere dal 1° gennaio 1966 sul nuovo saldo.

c) Gli interessi accumulati nel corso dell'anno sono capitalizzati al 31 dicembre di ciascun anno.

d) Ogni versamento parziale va attribuito dapprima agli interessi e per il residuo al capitale.

Articolo 6

A ciascuna impresa soggetta ai meccanismi di perequazione sarà trasmesso un conteggio completo chiuso al 31 dicembre 1965, che tiene conto, per ciascun periodo di conteggio, di tutti i crediti e debiti in capitale e interessi ; se il saldo del conteggio risulta a favore dell'impresa, l'importo le sarà corrisposto man mano che saranno riscossi i contributi ancora dovuti ; se il saldo del conteggio risulta a favore dei meccanismi finanziari, l'importo dev'essere versato dall'impresa sul conto dell'Alta Autorità presso una delle seguenti banche :

	Conto n.
— C.G. Trinkaus, Düsseldorf	230/11745
— Dresdner Bank, Düsseldorf	116555-12
— Saarländische Kreditbank, Saarbrücken	1910
— Société Générale de Banque S.A., Bruxelles	105/70
— Crédit Lyonnais, Paris	49-100 403 S
— Banca Commerciale Italiana, Milano	32 220/2
— Credito Italiano, Milano	E 95 839-00
— Banque Générale du Luxembourg, Luxembourg	47340
— Banque Internationale à Luxembourg, Luxembourg	T 100-5 694
— Algemene Bank Nederland N.V., Amsterdam	C 4311 116

Articolo 7

1. Viene istituito un conto di liquidazione per il periodo successivo al 31 dicembre 1965. Man mano che saranno risolti i casi controversi ed esaurite le singole azioni di ricupero sia degli importi di perequazione indebitamente percepiti, nonché quelle relative ai crediti incerti, detto conto darà luogo a ripartizioni che saranno effettuate per ciascun periodo di conteggio a favore di tutte le imprese soggette ai meccanismi in proporzione del rispettivo imponibile di contributi. Per le imprese debitrici, il corrispettivo della ripartizione verrà detratto dal debito senza dar luogo a versamento.

2. Lo stato del conto di liquidazione e la ripartizione delle entrate formeranno oggetto di pubblicazioni periodiche sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Articolo 8

La presente decisione sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.* Essa entra in vigore il 15 dicembre 1965.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 15 dicembre 1965.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO

ALLEGATO I

alla decisione n. 19-65 del 15 dicembre 1965

Computo definitivo degli oneri per interessi nell'ambito della perequazione per il rottame importato ed assimilato, ricevuto nella Comunità dall'aprile 1954 al marzo 1959 incluso

	Periodi				
	dall'aprile 1954 al marzo 1955 incluso	dall'aprile 1955 al gennaio 1957 incluso	dal febbraio all'aprile 1957 incluso	dal maggio al luglio 1957 incluso	dall'agosto all'ottobre 1957 incluso
	1	2	3	4	5
	U.C.	U.C.	U.C.	U.C.	U.C.
1. Onere per interessi sull'importo di perequazione, accordati ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 21-58, e onere per interessi sugli importi del premio ghisa-rottame, accordati ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 7-61	473.966,39	3.143.346,59	650.630,70	449.296,65	518.585,03
2. Onere per interessi sull'importo dei contributi versati, accordati ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 7-61	10.176.805,75	67.492.607,18	13.970.067,—	9.647.107,38	11.134.838,35
3. Interessi vari (bancari, sconto di effetti, ecc.)	3.191,65	23.888,12	5.887,43	4.187,69	5.190,99
4. Accantonamento per debitori morosi	87.636,97	628.672,68	233.010,22	202.755,42	240.725,18
5. Accantonamento per casi controversi	43.600,—	226.900,—	41.800,—	27.400,—	43.900,—
6. Onere totale per interessi	10.785.200,76	71.515.414,57	14.901.395,35	10.330.747,14	11.943.239,55
7. Quantità totale di rottame imponibile di contributi	10.103.593 t	22.097.760 t	3.646.109 t	3.250.654 t	3.290.521 t
8. Tasso definitivo per onere d'interessi	1,06746	3,23632	4,08693	3,17805	3,62959

(in t metriche e unità di conto A.M.E.)

dal novembre 1957 al gennaio 1958 incluso	dal febbraio all'aprile 1958 incluso	dal maggio al luglio 1958 incluso	dall'agosto al novembre 1958 incluso	dicembre 1958	dal gennaio al marzo 1959 incluso	TOTALE
6	7	8	9	10	11	
U.C.	U.C.	U.C.	U.C.	U.C.	U.C.	U.C.
337.064,03	130.028,69	128.683,25	445.935,31	218.495,61	59.485,18	6.555.517,43
7.237.296,18	2.791.920,94	2.763.032,22	2.514.855,41	637.826,75	163.340,68	128.529.697,84
3.520,61	1.429,45	1.477,72	— 111.883,51	— 65.941,25	— 18.796,02	— 147.847,12
152.082,81	53.128,31	69.404,62	82.900,—	21.682,92	5.595,12	1.777.594,25
24.400,—	6.300,—	4.000,—	3.800,—	1.000,—	300,—	423.400,—
7.754.363,63	2.982.807,39	2.966.597,81	2.935.607,21	813.064,03	209.924,96	137.138.362,40
2.981.049 t	2.816.294 t	2.735.766 t	3.429.983 t	6.162.922 t	6.162.922 t	66.677.573 t
2,60122	1,05913	1,08438	0,85587	0,13193	0,03406	

ALLEGATO II

alla decisione n. 19-65 del 15 dicembre 1965

Computo definitivo della perequazione per il rottame importato ed assimilato ricevuto nella Comunità dall'aprile 1954 al marzo 1959 incluso

	Periodi				
	dall'aprile 1954 al marzo 1955 incluso	dall'aprile 1955 al gennaio 1957 incluso	dal febbraio all'aprile 1957 incluso	dal maggio al luglio 1957 incluso	dall'agosto all'ottobre 1957 incluso
	1	2	3	4	5
	t	t	t	t	t
a) Quantità complessiva di rottame importato ed assimilato, ammesso a perequazione	1.388.456	5.763.268	1.039.528	938.154	1.270.016
b) Costo ponderato per t di rottame di cui alla precedente lettera a), ricondotto alla categoria n. 11, determinato ai luoghi fissati dalle decisioni nn. 18-60 e 20-60, oneri fiscali compresi	U.C. 47,57	U.C. 70,10	U.C. 89,95	U.C. 76,86	U.C. 74,17
c) Media ponderata dei prezzi di perequazione per t di rottame di cui alla precedente lettera a), stabilita agli stessi luoghi di cui alla precedente lettera b), ai sensi delle stesse decisioni, oneri fiscali compresi	30,15	38,43	46,64	42,58	42,85
l) Perequazione media per t (b-c) per il rottame importato ed assimilato	17,42	31,67	43,31	34,28	31,32
m) Onere della perequazione (l × a) del rottame importato ed assimilato (1)	24.186.917,08	182.493.440,57	45.026.629,64	32.155.769,46	39.779.829,29
d) Quantità premiata a titolo della perequazione ghisa-rottame	—	1.251.142 t	178.690 t	219.449 t	—
e) Tasso medio del premio ghisa-rottame per t premiata di cui alla lettera d)	—	6,74	3,85	4,05	—
n) Onere della perequazione ghisa-rottame (e × d)	—	8.432.313,74	688.769,10	888.594,92	—
f) Onere per interessi sul prezzo del rottame ammesso a perequazione, accordati ai sensi dell'art. 1 della decisione n. 21-58	261.582,57	1.553.862,80	409.270,69	257.397,28	342.023,11
g) Importo delle spese di gestione e di controllo sostenute in passato	297.910,32	1.171.114,55	253.028,38	192.975,98	224.594,29
h) Spese e differenze di cambio sui trasferimenti, sostenute in passato	381.122,37	—1.198.109,01	24.317,94	— 184.059,13	221.354,21
i) Accantonamento per il conto di liquidazione, relativo a :					
— spese di gestione che dovranno essere sostenute in futuro	21.286,80	159.322,64	39.266,45	27.929,98	34.621,47
— spese e differenze di cambio sui trasferimenti futuri	— 24.079,50	— 187.360,38	— 46.413,65	— 30.724,16	— 41.483,38
— debitori morosi	75.018,45	787.936,87	455.144,87	438.249,53	558.239,83
— casi controversi	102.400,—	613.500,—	131.500,—	89.500,—	151.400,—
o) Onere totale della perequazione (m + n + f + g + h + i)	25.302.158,09	193.826.021,78	46.981.513,42	33.835.633,86	41.270.578,82
j) Quantità totale di rottame imponibile di contributi	10.103.593 t	22.097.760 t	3.646.109 t	3.250.654 t	3.290.521 t
p) Tasso definitivo dei contributi	2,50427	8,77130	12,88538	10,40887	12,54226

(1) Dedotti gli importi di perequazione indebitamente percepiti, ma ricuperati.

(in t metriche e unità di conto A.M.E.)

dal novembre 1957 al gennaio 1958 incluso	dal febbraio all'aprile 1958 incluso	dal maggio al luglio 1958 incluso	dall'agosto al novembre 1958 incluso	dicembre 1958	dal gennaio al marzo 1959 incluso	TOTALE
6	7	8	9	10	11	
t	t	t	t	t	t	t
914.004	672.442	605.936	550.249	137.853	51.434	13.331.340
U.C.	U.C.	U.C.	U.C.	U.C.	U.C.	U.C.
66,36	50,56	49,03	50,48	50,55	44,60	66,84
36,79	34,24	30,33	31,08	31,20	30,87	37,81
29,57	16,32	18,70	19,40	19,35	13,73	29,03
27.029.697,59	10.972.398,67	11.333.366,86	10.676.658,58	2.666.884,87	706.127,74	387.027.720,35
—	—	—	—	—	—	1.649.281 t
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.009.677,76
238.007,33	134.373,45	125.377,91	100.189,30	32.403,03	1.914,32	3.456.401,79
167.144,18	97.783,69	97.611,48	279.792,63	110.306,20	31.213,23	2.923.474,93
202.170,83	— 117.760,08	31.985,79	124.526,35	38.488,62	26.063,45	— 449.898,66
23.480,69	9.533,81	9.855,64	7.790,36	1.448,47	363,69	334.900,—
— 18.598,32	— 9.728,29	— 6.451,20	— 7.131,77	— 2.316,54	59,06	— 374.228,13
371.259,90	120.577,98	197.903,03	231.470,06	54.117,51	15.313,25	3.305.231,28
88.300,—	23.700,—	16.000,—	14.700,—	3.700,—	1.000,—	1.235.700,—
28.101.462,20	11.230.879,23	11.805.649,51	11.427.995,51	2.905.032,16	782.054,74	407.468.979,32
2.981.049 t	2.816.294 t	2.735.766 t	3.429.983 t	6.162.922 t	6.162.922 t	66.677.573 t
9,42670	3,98782	4,31530	3,33179	0,47137	0,12690	